



COMUNE DI AREZZO



Il Sindaco

Arezzo, 25 maggio 2022

**Al Ministero della
Transizione Ecologica**

E p.c.

Al Gestore dei servizi
cimiteriali del Comune di
Arezzo

Arezzo Multiservizi srl

Al Gestore del servizio
integrato dei rifiuti urbani ATO
Toscana Sud

SEI Toscana srl


Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 relativo a gestione di rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Gentile Ministro,

con la presente nota sono a trasmettere interpello richiamato in oggetto, rappresentando in dettaglio la questione secondo quanto segue.

Sul territorio comunale di Arezzo insistono n.53 cimiteri di proprietà comunale, molti dei quali sono asserviti a piccole frazioni spesso site in montagna e raggiungibili attraverso viabilità minore, gestiti dalla società XXXXXXXXXX, costituita in forma "in house providing".

Le dimensioni di questi cimiteri, estremamente ridotte, rendono impossibile individuare "un'area confinata all'interno del cimitero" per depositare temporaneamente i rifiuti da esumazione ed estumulazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 254/2003. La difficoltà a programmare le operazioni (per alcuni cimiteri solo alcune unità nell'anno) e la viabilità minore che impedisce l'utilizzo dei mezzi ordinariamente utilizzati dal gestore dei rifiuti, determinano l'impossibilità di garantire a priori la presenza contemporanea del gestore dei rifiuti e degli operatori cimiteriali ed il prelievo dei rifiuti immediatamente dopo l'estrazione e la preparazione al trasporto. Per ovviare a tale difficoltà





è necessario individuare un'area centralizzata dove effettuare raggruppamento e deposito temporaneo.

Preliminarmente appare utile precisare che la società di gestione del servizio cimiteriale, [REDACTED] costituita in forma "in house providing", come tale da ritenersi assimilabile all'Ente Comune, che esercita un "controllo analogo" e del quale costituisce un'articolazione (ex multis C.d.S. 3073/18 C.d.S. Ad. Pl. 1/08).

In prima istanza chiedo se sia legittimo il trasporto da parte del gestore dei servizi cimiteriali e senza formulario di detti rifiuti (consistenti in frammenti lignei, tessili, avanzi di indumenti CER 20.03.99 e contenitori in metallo, arredi e corredi in metallo e altre parti metalliche in genere CER 20.01.40) dai cimiteri decentrati verso il cimitero centrale nella città di Arezzo dove effettuare raggruppamento e deposito temporaneo su container scarrabili, e se quest'ultima modalità di deposito temporaneo nel Cimitero Comunale sia corretta, anche in relazione al conferimento di rifiuti provenienti da altri siti Comunali decentrati, sempre gestiti da [REDACTED]

Qualora ciò non fosse ammesso, chiedo se sia possibile predisporre all'interno dell'esistente centro di raccolta comunale, istituito ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, un'area dedicata a tali rifiuti che entrerebbero dopo eventuale sanificazione con i cer 20.03.99 e 20.01.40, entrambi inclusi nell'elenco di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008.

In tale ipotesi chiedo se possa essere applicato al gestore dei servizi cimiteriali l'art. 193 comma 7 del D.Lgs. 152/06 "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; [...]", assimilando il gestore al produttore in quanto unico soggetto titolato ad operare in nome e per conto del comune nella gestione dei cimiteri.

Cordiali saluti,

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli